

Consiglio Regionale della Calabria Gruppo Consiliare -LEGA SALVINI CALABRIA-

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere regionale Capo Gruppo "LEGA SALVINI CALABRIA" On. Clotilde Minasi

"Modifiche agli articoli 4 e 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n.22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco)"

Firmato:

On. Avv. Clotilde Minasi

PROPOSTA DI LEGGE recante

"Modifiche agli articoli 4 e 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n.22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco)".

Relazione descrittiva

La presente proposta di legge è volta a modificare gli articoli 4 e 5 della l.r. 19 novembre 2020, n.22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco).

L'intervento di novellazione si rende necessario al fine di uniformare la legge regionale de qua alla normativa nazionale in materia, in particolare al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), al fine di scongiurare un'impugnativa governativa.

In prima analisi, nella Legge 22/2020 non si è tenuto conto dell'iter già avviato dalle Pro Loco per effetto della citata Legge Nazionale all'adeguamento del proprio Statuto indirizzando tutta la documentazione all'ufficio di riferimento Regionale che sta già provvedendo ad istituire un albo regionale sulle Associazioni ETS. Ciò considerato, nella fattispecie, le Pro Loco tutte dovranno adeguare il proprio Statuto alla Legge 117/2017 entro il 31 Marzo 2021 secondo il D.L. 125/2020 nonostante l'iter di adeguamento era stato fissato (prima del periodo di emergenza sanitaria) al 31 Ottobre 2020. Altro discorso invece, sempre in base al D. Lgs. 117/2017 avverrà per tutte le Associazioni Pro Loco riconosciute APS-Associazioni di Promozione Sociale (Legge 383/2000) le quali verranno inserite nel cosiddetto RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di diritto.

Da questo si evince come In particolare, il comma 2 dell'art 5, nel prevedere che "L'iscrizione all'Albo è effettuata su istanza della Pro Loco sentiti il Comune interessato e l'UNPLI" introduce un vincolo non conforme a quanto previsto all'art 2 del d.lgs. 117/2017, il quale, nel riconoscere "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore", ne condiziona l'iscrizione all'apposito albo alla sussistenza del requisito della "fattiva collaborazione con gli enti locali". Tanto, in ossequio al generale principio dell'autonomia delle associazioni, che verrebbe compromesso dall'attuale formulazione del testo vigente. L'essenza privatistica delle associazioni Pro Loco, verrebbe sminuita a tal punto da non poter essere più considerate Enti del Terzo settore, per come previsto dal comma 2 dell'art. 4 del d. lgs. 117/2017, ai sensi del quale "Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165...... nonche' gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti....

Per gli stessi motivi appare necessario sopprimere il secondo periodo della lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della suddetta legge.

Altra considerazione riguarda il riconoscimento della Rete di Enti (art. 41 d. lgs. 117/2017), nel caso di specie l'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia, che nella 22/2020 ha la funzione di vincolare tutte le Pro Loco per l'iscrizione all'albo regionale. Precisando che, non vi è vincolo alcuno per le Pro Loco affiliarsi obbligatoriamente ad una Rete di Enti, proprio la costituzione di quest'ultime lascia intendere che ogni Pro Loco, in caso, può scegliere di affiliarsi a qualsiasi Rete Associativa Nazionale, o meno.

Per i sopraesposti motivi, va riformulato l'articolo 4 sostituendo il riconoscimento dell'attività dell'UNPLI, a carattere nazionale, con quello relativo all'attività delle associazioni Pro Loco APS ed ETS operanti nella Regione Calabria ed iscritte nell'Albo regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale modificanda. Il comma 2, quindi, non ha ragion d'essere e va abrogato.

La proposta si compone di 4 articoli, di seguito descritti:

- l'art. 1 modifica l'articolo 4 della l.r. 22/2020, nel senso sopra descritto;
- l'art. 2 modifica l'articolo 5 della l.r. 22/2020, per come sopra indicato;
- l'art. 3 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale;

l'art. 4, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: "Modifiche agli articoli 4 e 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n.22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco)".

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Descrizione spesa	Tipologia	Carattere temporale	Importo
Descrizione spese	I o C	A o P	Importo

Art. 1	L'art. 1 modifica l'articolo		0
/ M t. 1	4 della 1.r. 22/2020,		
	sostituendo il		
	riconoscimento ell'attività		
	dell'UNPLI, a carattere		
	nazionale, con quello		
	relativo alle associazioni		
	Pro Loco APS ed ETS		
	operanti nella Regione		
	Calabria ed iscritte		
	nell'Albo regionale di cui		
	all'articolo 5 della legge		
	regionale modificanda.		
	Viene inoltre abrogato il		
	comma 2. Le modifiche		
	hanno carattere		
	ordinamentale.		
	ordinamentare.		
Art. 2	L'art. 2 si limita ad		0
1110	eliminare dal comma 2		
	dell'art. 5 l'inciso "sentiti		
	il Comune interessato e		
	l'UNPLI", e a sopprimere		
	il secondo periodo della		
	lettera e).		
	,		
Art. 3	L'art. 3 prevede		0
	l'invarianza finanziaria di		
	tale proposta di legge		
	regionale, in		
	considerazione della sua		
	natura squisitamente		
	ordinamentale.		
Art. 4	L'art. 4, in ultimo, dispone	 	0
	l'entrata in vigore		
	anticipata della legge,		
	fissandola nel giorno		
	successivo a quello della		
	sua pubblicazione sul		
	BUR Calabria, invece che		
	nell'ordinario termine dei		
	15 giorni dalla medesima		
	pubblicazione.		
C '. ' 1'	quantificazione degli oneri fina		

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma / capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Totale

	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante

"Modifiche agli articoli 4 e 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n.22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco).

Art.1

(Modifiche all'articolo 4 della 1.r. 22/2020)

- 1. L'articolo 4 della legge regionale 9 novembre 2020, n.22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco) è così modificato:
 - a) al comma 1, le parole: "dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) nelle sue articolazioni territoriali, quale organismo di coordinamento e di rappresentanza delle Pro Loco iscritte" sono sostituite dalle seguenti: "delle Pro Loco APS - ETS operanti nella Regione Calabria e iscritte nell'Albo regionale di cui all'articolo 5."
 - b) il comma 2 è abrogato.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 22/2020)

- 1. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 22/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole "sentiti il Comune interessato e l'UNPLI" sono soppresse;
 - b) alla lettera e) è soppresso il periodo seguente: "La Regione, sentito il Comune interessato, iscrive all'Albo una seconda Pro Loco nella sola ipotesi in cui coesistano nello stesso Comune località distinte sotto il profilo turistico-ambientale".

Art. 3

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.